

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 159/CGF

(2013/2014)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 103/CGF– RIUNIONE DEL 22 NOVEMBRE 2013

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Umberto Maiello, Dott. Salvatore Mezzacapo, Dott. Stefano Toschei - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FIORENTINA/JUVENTUS DEL 20.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 63 del 21.10.2013)

Con decisione pubblicata mediante il comunicato ufficiale n. 63 del 21.10.2013, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto alla società Juventus F.C. S.p.A. (di seguito anche Juventus) la sanzione dell'ammenda di €50.000,00 *“per avere i suoi sostenitori colpito con il lancio di una bottiglietta uno steward cagionandogli in tal modo lesioni personali con il conseguente ricovero ospedaliero; per aver devastato e saccheggiato il bar allestito nel loro settore; per aver inoltre lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria (prima dell’inizio ed al 15° del primo tempo) due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5, in relazione all’art. 13 comma 1 lett. b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”*.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la suddetta società, all'uopo contestando, in apice, l'affidabilità della ricostruzione offerta dalla Procura Federale che avrebbe appreso dei fatti suindicati solo *de relato*, di talché mancherebbe la necessaria certezza circa il loro effettivo accadimento.

Inoltre, nella prospettiva attorea, andrebbe applicata l'esimente di cui all'articolo 14 comma 5 CGS, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di entrambe le circostanze di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13 C.G.S., anche in considerazione del fatto che la gara *de qua* è stata disputata in trasferta.

La società reclamante ha, quindi, concluso per l'annullamento della decisione impugnata.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla medesima reclamante all'esito della discussione.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nella relazione della Procura Federale.

Né può dubitarsi della valenza rappresentativa degli elementi probatori adottati a sostegno di tale ricostruzione, ancorché vengano in rilievo per alcuni degli episodi in contestazione (segnatamente quanto alle lesioni cagionate allo steward) fonti di conoscenza indirette (fondate su dichiarazioni *de relato*) e, dunque, prive di fede privilegiata.

L'attendibilità intrinseca delle fonti dichiarative utilizzate ai fini del referto non viene, infatti, fatta oggetto di specifiche censure da parte della reclamante, che, peraltro, non ha offerto elementi probatori di segno contrario ne' ipotizzato, avuto riguardo alle circostanze spazio/temporali

di riferimento, plausibili ricostruzioni alternative idonee a spiegare in modo diverso gli eventi accertati.

Analogamente non hanno pregio le residue ragioni di doglianza, secondo cui andrebbe riconosciuta l'applicazione dell'esimente di cui all'articolo 14 comma 5 C.G.S..

Giusta quanto già sopra anticipato, il giudice di prime cure ha già riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 14 comma 5 C.G.S. in relazione all'art. 13 comma 1 lett. b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Secondo la reclamante andrebbe riconosciuta anche la circostanza di cui alla lettera a) del medesimo articolo, riferita ai casi in cui "*la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie e umane allo scopo*".

Tanto in ragione della fattiva collaborazione offerta dalla Juventus alle forze dell'ordine anche a seguito della gara del 20.10.2013 (la società Juventus ha presentato denuncia per gli episodi qui in rilievo) e soprattutto dei modelli organizzativi e del codice etico adottati.

Tale assunto non può essere condiviso.

Sul punto, e' sufficiente notare che le iniziative assunte sul piano organizzativo dalla Juventus (che assume di essersi dotata del modello organizzativo previsto dalla legge 231/2001, di un codice etico e di un modello organizzativo interno denominato "organigramma gestione e sicurezza" atto a regolamentare l'opera degli addetti alla sicurezza all'interno dello stadio in occasione delle partite) non possono valere anche ai fini qui rivendicati in quanto assumono, nella stessa prospettiva di parte, una valenza generica e non calibrata - in termini di sufficiente concretezza - sulla tipologia di eventi in questione e sugli specifici profili di pericolosità ad essi connessi.

Di contro la sanzione irrogata appare proporzionata alla gravità dei fatti accertati.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Juventus F.C. di Torino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO "CURVA SUD PRIMO E SECONDO ANELLO" PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL'ART. 16 N. 2 BIS C.G.S., INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 66 del 28.10.2013)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Juventus/Genoa, disputato in data 27 ottobre 2013 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla Juventus F.C. S.p.A. la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato "curva sud primo e secondo anello" privo di spettatori, per aver alcuni suoi sostenitori, collocati nel predetto settore dello stadio, in svariate occasioni nel corso della gara, intonato cori espressivi di discriminazione per origine territoriale e, quindi, rilevanti ai fini sanzionatori per "*dimensione e percepibilità*", nei confronti degli abitanti della città di Napoli.

Il Giudice Sportivo ha ritenuto, inoltre, equo predisporre, nei confronti della Società, la sospensione dell'esecuzione delle sanzioni alle condizioni di cui all'art. 16 n. 2bis C.G.S., in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita alle Autorità di pubblica sicurezza nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e discriminazione.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Juventus F.C. S.p.A., la quale sostiene che i cori contro i "napoletani" sarebbero stati intonati dai propri sostenitori, così come anche da altre tifoserie nel corso della medesima giornata di gioco, non con scopo di discriminazione, ma in segno di protesta antagonista, anche in considerazione della concreta mancanza dei destinatari dei cori in questione. La Società, inoltre, chiede che la sanzione comminata venga ridotta, atteso il profuso impegno della stessa nella prevenzione e nel contrasto di ogni manifestazione di discriminazione.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 22 novembre 2013, per la società, in sostituzione dell'Avv. Chiappero, è presente l'Avv. Turco, la quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, in merito alla presunta assenza di volontà discriminatoria da parte dei tifosi juventini che hanno intonato i cori sanzionati, dovuta alla mancanza dei destinatari dei predetti cori, ritiene che tale elemento sia irrilevante ai fini del decidere. Invero, indipendentemente dalla presenza o meno dei predetti destinatari, i cori oggetto del presente giudizio hanno oggettiva portata discriminatoria e, di conseguenza, sono sanzionabili ex art. 11, commi 1 e 3, C.G.S..

Quanto, invece, all'entità della sanzione irrogata, la Corte rileva come, applicando alla fattispecie oggetto del presente procedimento il minimo edittale previsto dall'art. 11, comma 3 C.G.S., il Giudice Sportivo abbia già tenuto conto delle circostanze richiamate dalla Società in merito all'impegno di quest'ultima nell'attività di prevenzione e lotta alle manifestazioni di discriminazione. Ciò detto, la Corte, pertanto, ritiene che detta sanzione sia congrua.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Juventus F.C. di Torino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA, INFLITTE AL CALCIATORE PELLISSIER SERGIO SEGUITO GARA CHIEVO/MILAN DEL 10.11.2013 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 dell'11.11.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 74 dell'11.11.2013, ha inflitto, al calciatore Pellissier Sergio, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammonizione con diffida.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Chievo/Milan del 10.11.2013, il Pellissier protestava nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, al 45° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Chievo Verona S.r.l. ha preannunciato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 12.11.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 19.11.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.C. Chievo Verona di Verona, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S. VARESE 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. REA ANGELO SEGUITO GARA BARI/VARESE DEL 9.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 34 del 12.11.2013)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 34 del 12.11.2013, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore del Varese Angelo Rea la squalifica per 3 giornate effettive di gara "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 4° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa".

Il direttore di gara, nel rapporto relativo alla partita disputata tra il Varese ed il Bari il 9 novembre 2013 aveva infatti annotato la doppia ammonizione (la prima al 27° del primo tempo e la

seconda al 4° del secondo tempo) per fallo, quindi la sua espulsione e la circostanza per cui il calciatore “dopo la notifica dell’espulsione continuava a protestare dicendo: “sei un disonesto”.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società del Varese, chiedendo in via principale la riduzione ad una delle giornate della squalifica inflitte al proprio calciatore e, in via subordinata, la riduzione a 2.

A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante deduce la sproporzione della sanzione inflitta rispetto alla gravità della infrazione commessa.

Motivi della decisione

La Corte, letto l’atto di gravame ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso non sia fondato.

Ai sensi del comma 10 dell’art. 19 del C.G.S., “Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave”. Il comma 4 del medesimo art. 19 dispone che ai calciatori responsabili “*di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa*” è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per 2 giornate.

Nella specie, la sanzione inflitta della squalifica per tre giornate effettive di gara appare logica e coerente con il disposto delle richiamate disposizioni. Le ulteriori due giornate di squalifica rispetto a quella automatica per l’avvenuta espulsione si correlano all’espressione adoperata nei confronti dell’arbitro, la quale appare direttamente denigratoria, e quindi ingiuriosa, nei confronti del direttore di gara, per di più nello svolgersi di un evento sportivo dove l’onestà e la lealtà sono principi fondanti. Di qui la necessaria reiezione del reclamo proposto.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Varese 1910 di Varese.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA U.S. CITTA’ DI PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. SINISA ANDELKOVIC A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., GARA REGGINA/PALERMO DEL 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. 35 del 19.11.2013)

Con decisione resa pubblica mediante Com. Uff. n. 35 del 19 novembre 2013 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti serie B, a seguito di mirata segnalazione del Procuratore Federale ed avendo riguardo alla gara del campionato di serie B Reggina/Palermo del 16.11.2013, ha applicato nei confronti del calciatore SinisaAndelkovic la sanzione della squalifica “*per 1 giornata effettiva di gara*”.

Con la mentovata sanzione è stata punita la condotta gravemente antisportiva del predetto tesserato rilevata attraverso la visione delle riprese televisive ex art. 35 C.G.S. e così ricostruita “*...il calciatore rosanero, a seguito di un tiro da fuori area respinto dal proprio portiere, si posizionava a pochi metri dalla linea di porta, opponendosi così alla ribattuta di un calciatore amaranto inginocchiandosi ed allargando il braccio sinistro che intercettava la traiettoria del pallone*”.

Avverso tale decisione ha interposto reclamo la società U.S. Città di Palermo S.p.A. (di seguito anche Palermo o società del Palermo) che, a sostegno della spiegata impugnazione, deduce:

a) l’insussistenza dei presupposti normativi richiesti per accedere alla prova televisiva ex articolo 35 C.G.S. nella parte in cui prescrive che le condotte ivi considerate non siano state viste dall’arbitro. Di contro, nel caso in esame, l’arbitro avrebbe visto l’intera azione di gioco, prendendo la decisione di concedere il calcio d’angolo. E le stesse osservazioni varrebbero anche rispetto all’assistente dell’arbitro il quale, nonostante le proteste dei calciatori della Reggina, sarebbe rimasto fermo sulle decisioni assunte dall’arbitro;

b) l’inconfigurabilità, in fatto, di una condotta gravemente antisportiva. Il calciatore SinisaAndelkovic, dopo essere scivolato, si sarebbe frapposto con il corpo al tiro del calciatore avversario, di talché la sua condotta, tenuto conto anche della distanza, non sarebbe volontariamente

preordinata ad intercettare il pallone. D'altro canto non potrebbe nemmeno validamente sostenersi, secondo la reclamante, che la deviazione di Andelkovic abbia impedito con certezza una rete.

Sulla scorta delle suindicate premesse il Palermo ha, dunque, concluso per l'annullamento della sanzione applicata.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla suddetta società nel corso dell'udienza di discussione.

Il reclamo è fondato e, pertanto, va accolto.

Com'è noto, l'articolo 35, comma 1.3., ultimo capoverso, prevede che *“In tutti i casi previsti dal presente punto 1.3. il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale”*. Tra le ipotesi espressamente contemplate dalla suindicata disposizione va annoverata anche quella della condotta gravemente antisportiva, così specificamente declinata, per quanto di più diretto interesse, al punto 4) della relativa elencazione *“l'impedire la realizzazione di una rete, colpendo volontariamente il pallone con la mano”*.

Orbene, in disparte le questioni in rito sull'ammissibilità della prova televisiva, qui estesa ad un'ipotesi peculiare in cui il direttore di gara non ha colto uno specifico (ancorché rilevante) particolare di un'azione di gioco caduta, comunque, nel suo complesso, sotto la sua diretta percezione, deve ritenersi dirimente ai fini della definizione della *res iudicanda* la mancanza di un quadro probatorio assistito da una pregnante valenza dimostrativa tale da consentire di sussumere, in termini di certezza ovvero di elevata verosimiglianza, il comportamento serbato dal calciatore rosanero nella fattispecie in addebito che, come sopra già evidenziato, richiede una piena partecipazione dell'autore alla condotta gravemente antisportiva anche sul versante dell'elemento soggettivo dell'illecito.

Ed, invero, nella ricostruzione privilegiata dal giudice di prime cure è rimasta del tutto obliterata la circostanza che, immediatamente dopo il primo tiro indirizzato alla porta del Palermo, il calciatore Andelkovic, cambiando improvvisamente direzione di corsa, scivolava sì da trovarsi, al momento del secondo tiro, in una posizione innaturale (in ginocchio) e di precario equilibrio, proseguendo nel suo moto fino a cadere al suolo in posizione prona.

Ed è proprio durante tale fase che il calciatore, comunque proteso a fare scudo con il proprio corpo, ha intercettato con il proprio braccio sinistro il pallone, peraltro calciato da distanza ravvicinata.

Orduque, privilegiando una lettura dinamica dell'intera azione, a giudizio di questa Corte, la posizione del suddetto braccio non costituisce indice univoco di una chiara volontà di impedire in maniera antisportiva la realizzazione di una rete. Ed, invero, il progressivo distacco del braccio dal corpo potrebbe trovare una spiegazione alternativa nell'istintiva reazione di protendere le mani a terra per proteggersi dalla caduta.

Il Collegio, pertanto, non può che prendere atto del fatto che la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della sanzione qui gravata non può dirsi sufficientemente provata ed è di tutta evidenza che il dubbio ragionevole, non smentibile, non può che risolversi con l'accoglimento del reclamo.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va accolto e, per l'effetto, s'impone la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F., visto l'art. 35, comma 1.3 C.G.S., accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo di Palermo e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 10 gennaio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete